

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1991, n. 359.

Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 135, recante approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;

Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 12 febbraio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento

che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Generalità

1. L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.

Art. 2.

Tipi di armamento

1. L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è individuale o di reparto.

2. L'armamento di reparto si distingue in ordinario o speciale.

Art. 3.

Armamento individuale - Definizione

1. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente agli specifici ruoli il cui ordinamento è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed a quello appartenente ai ruoli ad esaurimento del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nonché al personale, appartenente ai ruoli dei sanitari della Polizia di Stato ed a quelli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, al quale siano attribuite, in virtù dei rispettivi ordinamenti, le qualità di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, ovvero di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

2. L'armamento individuale consta di una pistola, corrispondente alle caratteristiche di cui all'art. 10 specificamente individuata per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia. Essa è assegnata al personale di cui al comma 1 in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio.

Art. 4.

Armamento di reparto - Definizione

1. Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici o reparti e istituti d'istruzione. Tali armi sono distribuite al personale di cui all'art. 3, comandato in operazioni di servizio, secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.

Art. 5.

Assegnazione e consegna delle armi

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale assegna agli istituti di istruzione e, direttamente o tramite i centri territoriali di supporto, agli uffici e reparti della Polizia di Stato:

a) l'armamento individuale occorrente, per la successiva assegnazione al personale di cui all'art. 3;

b) l'armamento di reparto occorrente in considerazione delle caratteristiche dei servizi, del personale da impiegare e degli obiettivi da conseguire, sentite, ove occorra, le Direzioni centrali competenti.

2. Con l'ordine di servizio di cui all'art. 42 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il dirigente dell'ufficio, il comandante del reparto o il direttore dell'istituto di istruzione determina l'armamento di reparto che deve essere consegnato al personale comandato in operazioni di servizio oppure ai fini delle esercitazioni e dell'addestramento e provvede per la consegna.

3. La consegna dell'armamento al personale della Polizia di Stato diverso da quello indicato dall'art. 3 può essere disposta solo per motivi di addestramento o per motivi di assoluta necessità, allorché detto personale è impiegato in operazioni di polizia o soccorso pubblico. In quest'ultimo caso, si osservano le disposizioni dell'art. 9, comma 2.

Art. 6.

Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario deve:

a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente ed in modo costante la manutenzione;

b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

c) mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tale scopo organizzate dall'Amministrazione.

2. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato.

3. L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato all'armeria dell'ufficio, reparto o istituto di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze del servizio.

Art. 7.

Gestione e custodia dell'armamento

1. L'armamento, ad esclusione di quello assegnato in dotazione individuale, è gestito dall'ufficio assegnatario di livello provinciale che ne cura la custodia in un'armeria di reparto o in una o più armerie sussidiarie, in relazione alle esigenze operative.

2. Analogamente devono provvedere gli istituti di istruzione ed i reparti mobili.

3. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, con porte e vani luce blindati o dotati di inferriate e grate; devono altresì disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme.

4. Presso gli altri uffici o comandi della Polizia di Stato il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabili all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche tecnicamente idonee e ambienti adeguati.

Art. 8.

Armamento ordinario di reparto

1. L'armamento ordinario di reparto è costituito dalle armi per l'uso delle quali è impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

2. Esse sono lo sfollagente, gli artifici, nonché il fucile ad anima liscia, il fucile o carabina ad anima rigata, la pistola mitragliatrice, il fucile mitragliatore ed i dispositivi di lancio corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 11 a 18, specificamente individuate per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia.

Art. 9.

Armamento speciale di reparto

1. L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi individuali o collettive il cui uso, al di fuori dell'addestramento, è consentito al personale che abbia conseguito un'attestazione specifica di abilità.

2. In situazioni di grave necessità ed urgenza il questore, ovvero il funzionario presente con qualifica più elevata, può disporre l'impiego delle predette armi anche da parte di personale non munito dell'apposita abilitazione che dia adeguata garanzia nell'uso delle medesime.

3. L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi di cui all'art. 8 di tipo o modello diverso da quello in dotazione ordinaria di reparto, ovvero munite degli accessori di cui all'art. 27, e dalle armi portatili, dalle armi collettive, dalle bombe, dal munizionamento autopropulso, dai dispositivi di lancio e dagli esplosivi corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 19 a 26.

4. Con decreto del Capo della Polizia sono specificamente individuati tipo e modello delle armi in dotazione speciale di reparto e delle altre dotazioni di cui agli articoli da 26 a 31.

Capo II

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE INDIVIDUALE

Art. 10.

Pistola semiautomatica

1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm NATO;

chiusura: stabile;

ripetizione: semiautomatica;

alimentazione: serbatoio mobile;

capacità caricatore: non inferiore a 8 cartucce;

azione: singola ovvero singola e doppia;

sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane automatica mediante blocco del percussore;

tacca di mira: fissa;
lunghezza canna: da 100 a 140 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 1,3 kg.

Capo III

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO DI REPARTO

Art. 11.

Sfollagente

1. Lo sfollagente in dotazione ordinaria di reparto deve essere in gomma o materiale sintetico, cilindrico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm 3 e lunghezza compresa tra cm 40 e cm 60.

Art. 12.

Artifici

1. Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati e sono impiegabili con apposito dispositivo di lancio o con arma lunga.

2. Gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile.

Art. 13.

Fucile ad anima liscia

1. Il fucile ad anima liscia in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: non inferiore a 12;
caricamento: singolo o multiplo;
ripetizione: manuale o semiautomatica;
alimentazione: serbatoio mobile o fisso;
capacità: non inferiore a 4 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: non inferiore a 35 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

Art. 14.

Fucile o carabina ad anima rigata

1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;
mire: registrabili, ottiche o notturne;

lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg;
eventuali accessori esclusi.

Art. 15.

Pistola mitragliatrice

1. La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm NATO;
chiusura: stabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità: da 10 a 40 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;
mire: fisse, registrabili, ottiche o notturne;
lunghezza canna: da 100 a 250 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg,
eventuali accessori esclusi.

Art. 16.

Fucile mitragliatore

1. Il fucile mitragliatore in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;
chiusura: stabile o metastabile;
ripetizione: semiautomatica ed automatica;
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;
capacità: minimo 20 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;
mire: registrabili, ottiche o notturne;
lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg.

Art. 17.

Arma da addestramento

1. L'arma corta da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: dal 22 al 45;
chiusura: stabile o a massa;
ripetizione: ordinaria o semiautomatica, con azione singola o doppia;
capacità serbatoio o tamburo: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria, percussore lanciato, prima monta o cane rimbalzante;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: non superiore a 6" o 152,4 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg.

Art. 18.

Accessori di lancio

1. I fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione ordinaria di reparto possono essere dotati di apposito dispositivo accessorio per il lancio di bombe o artifici.

*Capo IV*CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO
IN DOTAZIONE SPECIALE DI REPARTO

Art. 19.

Pistola semiautomatica

1. La pistola semiautomatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

- calibro: 9 mm;
- chiusura: stabile o metastabile o a massa;
- ripetizione: semiautomatica;
- alimentazione: serbatoio mobile.

Art. 20.

Pistola a tamburo

1. La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

- calibro: 38 o 357 o 9 NATO;
- capacità tamburo: non inferiore a 5 cartucce;
- azione: singola e doppia;
- sicura: cane rimbalzante;
- mire: fisse o registrabili;
- lunghezza canna: compresa tra 2" e 6" (da 5 a 15 cm);
- peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg, eventuali accessori esclusi.

Art. 21.

Arma collettiva automatica

1. L'arma collettiva automatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

- calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO o 12,7";
- chiusura: stabile o metastabile;
- ripetizione: semiautomatica ed automatica;
- alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;
- capacità: non inferiore a 20 cartucce;
- sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;
- mire: registrabili o ottiche;
- lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;
- lunghezza totale: non superiore a 165 cm;
- peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso l'affusto.

Art. 22.

Arma collettiva a tiro curvo

1. L'arma collettiva a tiro curvo in dotazione speciale di reparto deve essere idonea allo svolgimento di azione di accompagnamento, di arresto o nebbiogenea: deve avere un calibro non superiore a mm 81 nominali e peso in ordine di impiego non superiore a kg 60.

Art. 23.

Munizionamento autopropulso

1. Il munizionamento autopropulso in dotazione speciale di reparto deve essere idoneo allo svolgimento

di azioni nebbiogene o contro opere resistenti; deve avere un calibro non superiore a mm 90 e peso in ordine di impiego non superiore a kg 20.

Art. 24.

Bombe a mano o da fucile

1. Le bombe in dotazione speciale di reparto possono essere del tipo a percussione o a tempo, lanciabili a mano, con appositi dispositivi o con arma lunga, atte all'impiego contro bersagli animati o bersagli dotati di modesta blindatura.

Art. 25.

Dispositivi di lancio

1. L'amministrazione può dotarsi, oltre che degli accessori di lancio di cui all'art. 18, anche di idonei dispositivi per il lancio di bombe, artifici, proiettili neutralizzanti, munizionamento autopropulso, come dotazione speciale di reparto.

Art. 26.

Esplosivi

1. Gli esplosivi in dotazione speciale di reparto possono essere da scoppio, da mina o innescanti.

Capo V

DOTAZIONI VARIE

Art. 27.

Accessori

1. La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico.

2. Le armi da fuoco portatili in dotazione di reparto possono essere dotate di moderatori di suono.

3. Le armi dotate degli accessori di cui ai commi 1 e 2 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto.

Art. 28.

Installazioni mobili

1. Le armi di cui agli articoli 14, 16, 21, 22 e 23 possono essere installate, con le necessarie dotazioni di servizio, su automezzi ordinari o blindati, su mezzi cingolati, aeromobili e imbarcazioni della Polizia di Stato.

Art. 29.

Armi ad aria o gas compressi

1. Ai fini addestrativi l'Amministrazione può dotarsi di armi corte e lunghe ad aria compressa o gas compresso in calibro 4,5 mm.

Art. 30.

Armi bianche

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.

2. Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola è altresì armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonché per i reparti di servizio a cavallo.

3. Il coltello-pugnale è armamento ordinario di reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna.

Art. 31.

Armi ad esclusivo uso sportivo

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo.

Art. 32.

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi per proiettili narcotizzanti, come dotazione speciale di reparto.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Previsione di sostituzione pistole M. 34 e M. 35

1. Le pistole M. 34 e M. 35 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in calibro 9 mm.

Art. 34.

Previsione sostituzione moschetti M. 91 e MAB

1. I moschetti M. 91 calibro 6,5, ed i moschetti automatici MAB, calibro 9, restano in distribuzione e in servizio fino alla completa sostituzione con le armi in calibro 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO e 120 superiore.

Art. 35.

Previsione sostituzione mitragliatrici M. 35, M. 37 e M. 38

1. Le mitragliatrici M. 35, M. 37 e M. 38 in calibro 8 mm Breda restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in calibro 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO e 12,7 NATO.

Art. 36.

Radiazione dal servizio

1. Oltre a quanto disposto per la dichiarazione di fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, le armi e le munizioni di tipo, modello o altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non più utilizzabili per i servizi di polizia sono radiate dal servizio con decreto del Capo della Polizia, su proposta della direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, sentite le direzioni centrali competenti per gli affari relativi allo specifico settore d'impiego operativo.

2. Il Capo della Polizia può altresì disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso secondo le disposizioni in materia, ovvero la cessione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.

Art. 37.

Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le armi da sperimentare, le modalità ed i termini della sperimentazione.

3. In caso di grave necessità e urgenza, con decreto del Ministro dell'interno, il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato può essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purché rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 30 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) così recita: «1. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Note all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 335/1982 reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 336/1982 (Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia) è il seguente:

«Art. 19 (Istituzione di ruoli ad esaurimento per il personale proveniente dal ruolo ordinario) — Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati agli ufficiali e sottufficiali provenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

- 1) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;
- 2) ruolo ad esaurimento dei commissari;
- 3) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 42 del regolamento approvato con D.P.R. n. 782/1985 è il seguente:

«Art. 42 (Ordine di servizio). — L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica dell'ufficio, reparto o istituto e ne programma le normali attività di servizio.

Viene redatto giornalmente sulla base delle istruzioni ministeriali di cui all'art. 35 ed esposto all'albo dell'ufficio, del reparto o dell'istituto entro le ore 13,00 e comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste.

Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende.

L'ordine di servizio contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento ed armamento necessari.

Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.

Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio».

91G0404

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 giugno 1991.

Conferimento di efficacia civile alla modificazione delle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Locri-Gerace, Catanzaro-Squillace, Crotona-Santa Severina, Lamezia Terme e Cosenza-Bisignano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Locri-Gerace, con sede in Locri (Reggio Calabria), nella cui circoscrizione territoriale furono comprese le sessanta parrocchie di cui al proprio decreto in data 5 novembre 1986;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, con sede in Catanzaro, nella cui circoscrizione territoriale furono comprese le centoventotto parrocchie di cui ai propri decreti in data 12 dicembre 1986 e 12 gennaio 1987;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Crotona-Santa Severina, con sede in Crotona (Catanzaro), nella cui

circoscrizione territoriale furono comprese le settantasette parrocchie di cui ai propri decreti in data 29 maggio 1986 e 15 novembre 1986;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Lamezia Terme, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), nella cui circoscrizione territoriale furono comprese le cinquanta-sei parrocchie di cui al proprio decreto in data 12 gennaio 1987;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, con sede in Cosenza, nella cui circoscrizione territoriale furono comprese le centoventicinque parrocchie di cui al proprio decreto in data 18 febbraio 1987;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Vista l'istanza della nunziatura apostolica volta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 18 novembre 1989 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali di dette diocesi;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;